



**CONVENZIONE
PER AVVALERSI DEL SERVIZIO DI
TELEASSISTENZA/TELESOCORSO/TELECONTROLLO
A PERSONE CHE VIVONO SOLE O A RISCHIO**

Tra

Il Comune di Codogno (LO), con sede a Codogno in via V. Emanuele 4, P.I. 02031600154,

rappresentato da _____, nato a _____ il _____,

in qualità di _____

E

l'Ente Comune di _____, con sede a _____ (___)

in via _____, P.I. _____,

rappresentato da _____, nato a _____ il _____,

in qualità di _____

premesso che:

- entrambi gli enti intendono contribuire a condividere e diffondere nel territorio comunale e limitrofo un'attenzione ed una risposta ai bisogni di assistenza a persone di qualsiasi età che vivono sole, ed in particolare a persone anziane, procedendo all'erogazione del servizio di telesoccorso/teleassistenza/telecontrollo nel territorio dei rispettivi enti in conformità alle disposizioni della presente convenzione a favore di coloro che presentano condizioni di rischio;
- si intendono perseguire, nell'erogazione del suddetto servizio, obiettivi di qualità ed economicità a favore dei cittadini residenti e di comuni limitrofi;

considerato che:

- il Comune di Codogno con Determinazione del Funzionario n. 445 del 28/6/2016 ha proceduto all'aggiudicazione alla Ditta Medialife s.r.l., a seguito di procedura negoziata n. 77025032 avviata a mezzo piattaforma ARCA Sintel, della gestione del Servizio di Teleassistenza/Telesoccorso/Telecontrollo per il periodo dal 01.07.2016 al 30.6.2018;
- il capitolato prevedeva la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria ad offrire il medesimo servizio ed il medesimo costo anche ad eventuali altri comuni del lodigiano che intendessero convenzionarsi con il Comune di Codogno;

Vista la legge 267/2000;

in uno spirito di reciproca collaborazione

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di erogazione del servizio di telesoccorso destinato ai residenti dei comuni che richiedano di aderire alla presente convenzione.

Art. 3 - Compiti del Comune di Codogno

Il Comune di Codogno si impegna:

- come Comune capo-convenzione, stipulando il contratto con la ditta "Medialife s.r.l." di Bari, per il periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2018 per il Servizio di Teleassistenza/Telesoccorso/Telecontrollo a persone che vivono sole o a rischio, a promuovere e garantire, per il tramite della presente Convenzione, l'estensione del bacino di utenza ai Comuni limitrofi interessati e nella fattispecie al Comune di _____;
- a seguito di richiesta del Comune di _____ in merito ai servizi di cui sopra, a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il proprio consenso alla suddetta ditta "Medialife s.r.l." di Bari, affinché il suddetto Comune richiedente possa usufruire dei servizi come da aggiudicazione di cui sopra, alle medesime condizioni di cui beneficia il Comune di Codogno.

Art. 4 - Compiti dell'ente convenzionato

Il Comune di _____, sottoscrivendo la presente convenzione, si impegna:

- a valutare, secondo i propri criteri, le richieste dei propri cittadini, ai fini della loro ammissione al servizio,
- ad assumere la spesa relativa all'attivazione dei servizi individuali erogati dalla ditta "Medialife s.r.l." di Bari, in base ai propri criteri, anche in merito all'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza,
- a comunicare i nominativi dei richiedenti direttamente alla suddetta Ditta, regolamentando autonomamente le modalità di trasmissione dei report periodici da parte di quest'ultima.

Art. 5 - Forme di consultazione tra gli enti

I Comuni di Codogno e _____ concordano, annualmente, un incontro di consultazione e di verifica circa l'andamento del Servizio, nonché, sette mesi prima della scadenza della Convenzione, un incontro di riprogrammazione per la prosecuzione dello stesso

Servizio.

Art. 6 - Rapporti economici

Ai Comuni di Codogno e _____ sono imputabili esclusivamente le spese relative ai propri cittadini utenti residenti in ciascuno.

Art. 7 -Recesso

I Comuni di Codogno e di _____hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso scritto, almeno sei mesi prima di dare corso al recesso.

Art. 8 - Durata

La convenzione avrà durata dalla data di stipula e sino al 30.06.2018.

Art. 9 - Norme finali

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con corresponsione delle relative spese a carico della parte promotrice.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI CODOGNO

COMUNE DI _____

Data,